



Rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici

Versione 2.0 del 7 marzo 2014

Con la remunerazione unica è stato introdotto un nuovo strumento di promozione dei piccoli impianti fotovoltaici. L'investitore riceve, complessivamente, al massimo il 30% dei costi di investimento di impianti di riferimento, ma in compenso in una volta sola e soprattutto in tempi relativamente brevi, vale a dire senza dover attendere anni per un contributo. Gli impianti per i quali viene chiesta una remunerazione unica non sono soggetti ad alcun contingente (fatta eccezione per la limitazione costituita dalle risorse disponibili per l'erogazione dei contributi).

Novità dal 1° gennaio 2014:

- I nuovi impianti fotovoltaici¹ con una potenza uguale o superiore a 2 kW e inferiore a 10 (potenza di picco DC normalizzata) ricevono ora, invece della remunerazione a copertura di costi (RIC), un sostegno sotto forma di remunerazione unica (in verde nel grafico seguente).
- I gestori di nuovi piccoli impianti fotovoltaici¹ di potenza compresa fra 10 kW e 30 kW possono scegliere fra RIC e remunerazione unica. Lo stesso vale per gli impianti ampliati in misura considerevole, se la potenza complessiva non viene aumentata a 30 o più kW. Anche i gestori di impianti di potenza inferiore a 10 kW notificati alla RIC entro il 31.12.2012 possono scegliere fra RIC e remunerazione unica (in azzurro nel grafico seguente).
- Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 30 kW continua ad essere applicata la RIC (in arancione nel grafico seguente).

Per stabilire a quale sistema di promozione si ha diritto, è determinante la data di notifica per la RIC, come si può desumere dal seguente grafico:

¹ Con messa in esercizio a partire dal 1° gennaio 2013.




Grafico 1: Sistemi di promozione e data di notifica

La remunerazione unica

A quanto ammonta il contributo per un impianto messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2014?

Impianti annessi / isolati:		Impianti integrati:	
Contributo di base (fr.)	1400	Contributo di base (fr.)	1800
Contributo in funzione della potenza (fr./kW)	850	Contributo in funzione della potenza (fr./kW)	1050

Per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2014 si applicano altre aliquote. Cfr. appendice 1.8 dell'ordinanza sull'energia.

Esempio: nel febbraio 2014 ho messo in esercizio un impianto annesso sul tetto con una potenza di 8 kW. Come si calcola la remunerazione unica?

La remunerazione si calcola sommando un contributo di base e un contributo per ogni kW di potenza installata.

In questo caso riceverà: $1400 \text{ fr.} + 8 \text{ kW} * 850 \text{ fr./kW} = \underline{8200 \text{ fr.}}$

I tassi di remunerazione sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

La remunerazione unica Le sarà versata da Swissgrid, responsabile degli aspetti amministrativi.



Come posso ottenere la remunerazione unica?

Per ottenere la remunerazione unica occorre notificare l'impianto al sistema di promozione, presso Swissgrid (analogamente alla notifica RIC)². La remunerazione unica Le sarà versata non appena potrà dimostrare a Swissgrid la messa in esercizio dell'impianto.

In quanto tempo vengono versate le remunerazioni uniche?

In genere, le remunerazioni uniche vengono versate in tempi rapidi, dopo la notifica a Swissgrid della messa in esercizio dell'impianto. Attualmente, tuttavia, si trovano in lista d'attesa oltre 20 000 progetti fotovoltaici che avrebbero diritto alla remunerazione unica. In primavera, Swissgrid informerà i proprietari degli impianti sul seguito della procedura. Per ragioni organizzative, per il versamento delle remunerazioni per questi progetti bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Al più tardi nel 2015, però, la remunerazione unica sarà stata versata a tutti i gestori di impianti ai quali è stata accordata.

Ho ricevuto la remunerazione unica; a chi posso vendere ora la mia energia elettrica?

Può consumare in proprio la Sua energia elettrica. Per ogni chilowattora che consuma in proprio, risparmia circa 20 ct. (cfr. capitolo sul consumo proprio a pag. 6). La produzione eccedentaria che viene immessa in rete può essere venduta sul mercato.

Il gestore di rete è tenuto a ritirare la Sua energia elettrica pagandola a prezzi di mercato (circa 5 – 9 ct./kWh, conformemente ai prezzi d'acquisto orientati al mercato di cui all'art. 2b OEn). Il prezzo di vendita del plusvalore ecologico (il valore dell'energia elettrica prodotta in modo ecologico rispetto al valore dell'energia elettrica generata in modo convenzionale) può essere negoziato con il gestore di rete, ovvero con l'azienda elettrica. In alternativa, il plusvalore ecologico può essere venduto a una delle numerose borse dell'energia elettrica ecologica³.

Esiste un limite inferiore per la remunerazione unica?

Sì: gli impianti con una potenza inferiore a 2 kW non ricevono contributi.

Sto rinnovando il mio tetto; devo perciò realizzare subito il mio impianto fotovoltaico. Vi è una lista d'attesa per la remunerazione unica? Quanto devo aspettare?

No, per la remunerazione unica non esiste una lista d'attesa vera e propria. La remunerazione unica Le sarà versata il più presto possibile, dopo che avrà messo in esercizio il Suo impianto. Per ragioni organizzative (riduzione dell'attuale lista d'attesa RIC), nel 2014 i versamenti per i progetti aventi diritto potrebbero subire alcuni ritardi. Al più tardi nel 2015, però, la remunerazione unica sarà stata versata a tutti i gestori di impianti ai quali è stata accordata.

Un impianto integrato beneficia di una remunerazione maggiore?

Sì, se l'impianto è integrato in un edificio e, oltre che alla produzione di elettricità, è adibito anche alla protezione contro le intemperie o il calore o alla protezione contro il rischio di caduta (doppia funzione). Il soddisfacimento di criteri estetici, come la copertura dell'intera superficie o raccordi particolarmente curati con i bordi del tetto, non è sufficiente affinché un impianto possa essere considerato "integrato". A questo riguardo, l'UFE ha pubblicato nel marzo 2014 una direttiva aggiornata.

² http://www.swissgrid.ch/content/swissgrid/de/home/experts/topics/renewable_energies/crf.html

³ <http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/commercializzazione-della-corrente-ecologica/borse-di-energia-pulita.aspx>



Devo notificare il mio impianto a Swissgrid prima della costruzione?

No, non si è obbligati a notificare il progetto prima della costruzione, lo si può fare al momento della messa in esercizio.

Desidero costruire un impianto da 35 kW. Posso notificare solo 30 kW per la remunerazione unica e rinunciare ai contributi per gli altri 5 kW?

No, questo modo di procedere non è ammesso. Solo gli impianti con una potenza complessiva inferiore a 30 kW possono beneficiare della remunerazione unica. I gestori di impianti aventi una potenza uguale o superiore a 30 kW possono però continuare a beneficiare della RIC.

Il mio impianto non funziona (più). Devo rimborsare la remunerazione unica?

Sì, l'ordinanza sull'energia prescrive che per almeno 10 anni sia assicurato il regolare esercizio dell'impianto.

Che cosa succede ai piccoli impianti fotovoltaici che si trovano già in lista d'attesa RIC?

I gestori che hanno costruito un impianto fotovoltaico di potenza compresa fra 10 e 29.9 kW, e che quindi **possono esercitare il diritto di scelta**, saranno invitati da Swissgrid, nella primavera 2014, a esprimere la loro preferenza. Lo stesso vale per gli impianti di potenza inferiore a 10 kW e data di notifica anteriore al 1.1.2013.

Chi non ha ancora costruito sarà informato da Swissgrid sul seguito della procedura.

I gestori di impianti **senza** diritto di scelta che hanno già costruito il loro impianto riceveranno automaticamente la remunerazione unica (impianti di potenza inferiore a 10 kW con notifica a partire dal 1° gennaio 2013) o rimarranno nella lista d'attesa RIC (impianti di potenza uguale o superiore a 30 kW).

Tempo fa ho notificato il mio impianto per la RIC. Non desidero tuttavia aspettare ancora e vorrei beneficiare adesso della remunerazione unica. Posso farlo?

Sì, per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW già costruiti e che si trovano nella lista d'attesa RIC è sempre possibile passare dalla RIC alla remunerazione unica, a condizione che non siano stati ancora versati contributi RIC.

Possiedo già un impianto da 30 kW per il quale ricevo la RIC. Vorrei ora ampliare l'impianto a 50 kW per destinare la produzione supplementare al consumo proprio. Posso ricevere per questo ampliamento la remunerazione unica?

No, non è possibile. L'impianto supplementare da 20 kW sarà considerato un ampliamento dell'impianto beneficiario della RIC. L'intero impianto verrà remunerato con un tasso RIC misto. Vantaggio: riceverà la nuova remunerazione immediatamente e non dovrà rimanere nuovamente bloccato (per anni) sulla lista d'attesa.

La remunerazione unica viene accordata fino a una potenza di 30 kW. Quale potenza si intende?

Come criterio per stabilire se può essere accordata una remunerazione unica, è determinante la potenza di picco DC normalizzata del generatore solare.



Ho altre domande. A chi posso rivolgermi?

Domande sul **sistema di promozione** (rimunerazione unica o RIC):
sito web di [Swissgrid](http://www.swissgrid.ch) – E-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, telefono: +41 848 014 014

Domande sulla **costruzione** di un impianto fotovoltaico:
sito web di [Swissolar](http://www.swissolar.ch) – E-mail: info@swissolar.ch

Informazioni generali sull'**energia solare**:
sito web di SvizzeraEnergia: www.svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/energia-solare.aspx

Il consumo proprio

Che cosa si intende per diritto al consumo proprio?

Ai produttori di energia elettrica da fonti fossili e rinnovabili è attribuito esplicitamente il diritto di utilizzare l'energia, per fini propri, direttamente sul luogo di produzione (consumo proprio). Solamente l'energia effettivamente immessa in rete viene trattata come tale e remunerata. L'ordinanza sull'energia (OEn) prevede che i produttori debbano comunicare con tre mesi di anticipo al gestore di rete se intendono optare per il consumo proprio o (al contrario) per l'immissione in rete della produzione netta. I gestori di rete devono rendere possibile l'esercizio di tale opzione al più tardi entro il 1° gennaio 2015 a tutti i produttori.

I flussi di energia nel caso del consumo proprio sono rappresentati in questo grafico:




Grafico 2: Flussi di energia nel caso del consumo proprio




Grafico 3: Schema di misurazione nel caso del consumo proprio

Produzione netta: energia prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) meno il consumo proprio dell'impianto (alimentazione ausiliaria). Negli impianti > 30 kVA è prescritta la presenza di un contatore della produzione netta ai fini delle garanzie di origine. Per impianti più piccoli in regime di consumo proprio, la presenza di un contatore della produzione netta non è obbligatoria.

Eccedenza: produzione netta meno il contemporaneo consumo proprio del cliente finale. Corrisponde all'effettiva immissione fisica di energia elettrica in rete.

Prelievo: consumo del cliente finale meno la contemporanea produzione netta. Corrisponde all'effettivo prelievo fisico di energia elettrica dalla rete.

Devo installare un nuovo contatore per approfittare del regime del consumo proprio?

Per poter misurare correttamente il consumo proprio, è prescritta l'installazione di contatori di nuova generazione: essi devono disporre di registri separati per la produzione e per il prelievo. Nel caso di impianti già in esercizio, è importante controllare che i contatori soddisfino questi requisiti.

Sono proprietario di una casa plurifamiliare e desidero costruirvi sopra un impianto fotovoltaico, per il quale riceverò una remunerazione unica. Posso vendere l'energia elettrica in regime di consumo proprio ai miei locatari?

Sì, se i locatari sono d'accordo, è possibile offrire l'opzione "consumo proprio" a livello di edificio e vendere loro direttamente l'energia elettrica prodotta. Nei confronti del gestore di rete, le parti (esercente dell'impianto e locatari) si presentano congiuntamente e si occupano esse stesse del conteggio interno. Questo non abolisce il divieto di costituzione di pool per il libero accesso al mercato di cui all'articolo 11 OAEI: non è ammesso sommare il consumo di energia elettrica dei vari utenti di una casa plurifamiliare o di un parco industriale per superare il limite di 100 MWh oltre il quale è consentito il libero accesso al mercato; tale somma è però ammessa ai fini del consumo proprio. I costi per l'adattamento del sistema di misurazione sono a carico del produttore.

I dettagli del consumo proprio nelle case plurifamiliari e altre situazioni speciali saranno disciplinati in una direttiva ad hoc che l'UFE sta elaborando e che sarà presumibilmente pubblicata all'inizio dell'estate 2014.